



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 17
DEL 20.02.2015

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI N° 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA VENDITA DI CERI VOTIVI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA BORNAGO. ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000.

L'anno *duemilaquindici*, addì *venti* mese di *febbraio* alle ore *12,30*, nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	MINGOZZI Federica	Assessore – Vicesindaco	X	
3	LUONGO Pierpaolo	Assessore	X	
4	PIAZZA Walter	Assessore	X	
5	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
		Totali	5	

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Giovanni DELCONTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 17 IN DATA 20.02.2015 -

OGGETTO: CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI N° 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA VENDITA DI CERI VOTIVI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA BORNAGO. ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione comunale, in considerazione delle esigenze dei cittadini che fruiscono della struttura cimiteriale di via Bornago, intende affidare in concessione uno spazio all'interno del cimitero per l'installazione di n° 1 distributore automatico per la vendita di ceri votivi.

Ritenuto di affidare in concessione l'uso di uno spazio all'interno del cimitero, (ad esclusione dei recinti A e B) per l'installazione di un distributore automatico della superficie di circa 1 mq. a ditte aventi i requisiti per l'esercizio di tale attività commerciale.

Dato atto che, per dar corso alla suddetta iniziativa, è necessario individuare un operatore economico interessato, espletando una procedura ad evidenza pubblica, fatta al rialzo sull'importo posto a base d'asta, con possibilità di aggiudicazione ad un unico concessionario.

Ritenuto altresì, visto il luogo in cui tale apparecchiatura dovrà essere installata, di subordinare la concessione alle seguenti condizioni:

- l'apparecchiatura di distribuzione ceri da installare dovrà avere funzionamento solo meccanico e non elettrico;
- la concessionaria dovrà a sue cure e spese fornire l'apparecchiatura, provvedere alla sua installazione in luogo all'interno dell'area cimiteriale concordato con l'Amministrazione Comunale;
- la concessionaria dovrà provvedere a sue cure e spese alla manutenzione e gestione dell'apparecchiatura;
- l'apparecchiatura installata dovrà avere tutte le certificazioni di legge;
- la concessionaria potrà stabilire a proprio insindacabile giudizio le tariffe di vendita dei ceri votivi;
- l'incasso dalla vendita dei lumini sarà di esclusiva competenza della concessionaria;
- il Comune dovrà essere manlevato da ogni responsabilità per ogni eventuale atto vandalico e furto;
- nel caso l'apparecchiatura rimanga più di un mese in stato di abbandono e/o danneggiato il Comune al fine di salvaguardare il decoro del luogo, avrà la facoltà di asportarla e procedere con il suo smaltimento;
- ogni responsabilità derivante dall'installazione, funzionamento e sorveglianza dell'apparecchiatura è a carico esclusivo della concessionaria;

- la concessionaria dovrà versare un canone annuo anticipato al Comune non inferiore ad € 50,00 + IVA se dovuta;
- la durata della concessione dovrà essere di anni 5 anni.

Visto l'art. 49 del T.U.E.L. D.lgs. 18 agosto 2000 e dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento – in quanto atto d'indirizzo ai sensi del 3° comma dell'art. 107 del T.U.E.L. D.lgs 18 agosto 2000 – non è richiesto alcun parere in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime e favorevole;

DELIBERA

1) Di destinare al posizionamento di n° 1 distributore automatico per la vendita dei ceri votivi uno spazio di circa mq. 1,00, da individuare in accordo con gli uffici comunali competenti, presso il Cimitero comunale di via Bornago, con esclusione dei recinti A e B, ed alle condizioni stabilite nel preambolo.

2) Di dare indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale affinché provveda alla concessione dello spazio per il posizionamento di distributori automatici, destinato alla rivendita di ceri votivi, tramite gara pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924 e smi.

Di disporre che:

- la concessione abbia la durata di anni 5 dalla data di stipula della convenzione;
- il canone annuo a base d'asta è previsto in Euro 5000 +IVA se dovuta.

3) Di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua attuazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI N° 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA
VENDITA DI CERI VOTIVI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA BORNAGO.**

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____, in Bellinzago Novarese, presso la Sede Municipale,

TRA

la Ditta _____ (di seguito Concessionario) con sede in _____, via _____, C.F. e P.IVA _____, nella persona del Titolare/Legale Rappresentante, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede di _____, munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara,

E

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE (di seguito COMUNE) con sede in Bellinzago Novarese, via Matteotti n° 34, C.F. e P.IVA 00190090035, nella persona del Responsabile di Servizio Vito Battioni, domiciliato per la carica presso la sede del COMUNE, munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara,

ciascuna disgiuntamente "parte" e tutte congiuntamente "parti",

PREMESSO CHE

- il COMUNE intende attivare un punto di distribuzione automatico di ceri votivi presso il Cimitero comunale di via Bornago;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 017 del 20 febbraio 2015, ha approvato la convenzione per la concessione di uno spazio pubblico all'interno del Cimitero di via Bornago per l'installazione di n° 1 apparecchiatura meccanica per la distribuzione di ceri votivi.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la concessione uno spazio pubblico all'interno del Cimitero di via Bornago (ad esclusione dei recinti A e B) per l'installazione di n° 1 apparecchiatura meccanica per la distribuzione di ceri votivi.

Art. 3 – Esecuzione del contratto e caratteristiche del distributore

Il Concessionario dovrà essere in regola con tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale di cui trattasi.

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'installazione dell'idonea apparecchiatura nel luogo indicato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione ed all'espletamento del servizio di distribuzione di ceri votivi utilizzando i mezzi in propria dotazione e/o disponibilità; dovrà inoltre rifornire il distributore di prodotti di prima

qualità, assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge, sia dei prodotti, sia delle apparecchiature utilizzate per la loro distribuzione automatica che dovranno rispondere alle norme di sicurezza impianti e prevenzione incendi.

Il rifornimento della macchina distributrice dovrà essere svolto nell'orario di apertura del cimitero e concordato con il custode e gli uffici preposti.

Il distributore di ceri votivi dovrà:

- essere realizzato in materiale metallico opportunamente verniciato o in acciaio inox;
- avere funzionamento solo meccanico e non elettrico (non è prevista la fornitura di energia elettrica né la realizzazione di alcun impianto);
- indicativamente avere un ingombro massimo di h 100cm, largh. 70cm, prof. 50cm;
- essere dotato di apposito inseritore monete;
- essere consono al luogo dove verrà installato in merito a immagini, scritte e colori.

Il Concessionario è direttamente responsabile verso il COMUNE dei danni causati all'immobile e, non potrà, in ogni caso, esperire nei confronti dell'Ente azione di risarcimento per eventuali furti o danneggiamenti al distributore. Il concessionario solleva il COMUNE da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio svolto ed in particolare agli utenti.

Art. 4 – Installazione e manutenzione

Il Concessionario dovrà:

- fornire a sua totale cura e spese l'apparecchiatura di distribuzione ceri votivi e provvedere alla sua installazione in uno spazio all'interno dell'area cimiteriale concordato con l'Amministrazione;
- depositare una dichiarazione di corretta installazione a regola d'arte;
- provvedere a sua totale cura e spese alla manutenzione e gestione dell'apparecchiatura;
- assicurare la rigorosa pulizia esterna ed interna dell'apparecchiatura tale da preservare una ottimale condizione igienica.

Art. 5 – Responsabilità e tariffe

Ogni responsabilità derivante dall'installazione, funzionamento e sorveglianza dell'apparecchiatura è a carico del Concessionario che esonera da ogni responsabilità di sorta il COMUNE.

Le tariffe di vendita dei ceri votivi sono stabilite dal Concessionario a suo insindacabile giudizio.

L'incasso dalla vendita dei ceri votivi è di competenza del Concessionario.

Il COMUNE è esonerato da ogni responsabilità per eventuali atti vandalici e furti del denaro contenuto nell'apparecchiatura.

L'apparecchiatura è bene strumentale del Concessionario che comunque potrà avvalersi di società terze convenzionate per la sua manutenzione e gestione.

La concessione resta di responsabilità del Concessionario ed il COMUNE non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita.

Il Concessionario solleva il COMUNE per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione, a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa verso terzi.

Art. 6 – Tempi e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di 5 (cinque) anni dalla data di stipula. Decorsi 5 (cinque) anni le parti potranno prorogare la presente convenzione, previo accordo comune, mediante preavviso di tre mesi dalla data di scadenza.

Al termine della convenzione, in caso di mancato rinnovo, il Concessionario si impegnerà allo smantellamento dell'apparecchiatura senza alcun onere di spesa a carico del COMUNE e provvedendo alla remissione in pristino del luogo a propria cura e spese.

La presente convenzione verrà inoltre automaticamente a cessare nel caso in cui il Concessionario:

- realizzi opere difformi rispetto a quelle a corredo dell'offerta presentata dal Concessionario;
- non mantenga l'apparecchiatura in perfetto stato di funzionamento, pulizia, conservazione e manutenzione;
- non possieda o perda i requisiti per esercitare l'attività commerciale di cui trattasi;

- si serva dello spazio concesso per uso diverso da quello convenuto;
- si dimostri inadempiente per il mancato pagamento del canone stabilito;
- comprometta o leda il decoro, l'immagine e la tranquillità del luogo attraverso comportamenti od omissioni proprie o dei suoi dipendenti;
- per ragioni di interesse pubblico, senza alcun onere per il COMUNE.

Tale ipotesi di decadenza avverrà, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del Servizio. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione mediante raccomandata R/R con un preavviso di mesi sei. Anche in caso di recesso il Concessionario si impegnerà allo smantellamento dell'apparecchiatura senza alcun onere di spesa a carico del COMUNE e provvedendo alla remissione in pristino del luogo a propria cura e spese.

Nulla è dovuto al concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili.

NB: nel caso l'apparecchiatura rimanga più di un mese in stato di abbandono e/o danneggiata e/o non funzionante il COMUNE, al fine di salvaguardare il decoro del luogo, avrà la facoltà di asportare e portare in luogo adatto per lo smaltimento detta apparecchiatura.

Art. 7 – Corrispettivo

Il canone di concessione è stabilito in Euro ----- (---) oltre IVA, se dovuta, annui, da corrisponderci annualmente in un'unica rata entro il 30 novembre di ogni anno, mediante versamento alla tesoreria comunale.

Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone di concessione. In caso di mancato pagamento di una rata annuale del canone, il COMUNE provvederà ad attivare le procedure per disporre la revoca della concessione, nonché a recuperare il relativo credito. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo oltre il mese, il concessionario si obbliga a pagare il canone maggiorato di una percentuale del 10%.

Art. 8 – Clausola compromissoria

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione, o qualora emergessero particolari condizioni tali da renderne eccessivamente gravoso l'adempimento per cause esterne non imputabili alle parti, le stesse si attiveranno al fine di ricomporre amichevolmente la questione. Ove entro 30 giorni non si pervenisse ad una soluzione della controversia, la stessa sarà rimessa al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Novara.

La decisione dell'Arbitro viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti, per quanto compatibili.

Art. 9 – Registrazione del contratto

Il presente atto, prodotto in due originali ad unico effetto, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. In tale eventualità le relative spese saranno a carico della parte inadempiente.

Il Concessionario autorizza il COMUNE a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente rapporto giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bellinzago Novarese li

IL CONCESSIONARIO
L'Amministratore Unico

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
BATTIONI geom. Vito

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to DELCONTI Dott. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **07.03.2015** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **07.03.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Dott.ssa Francesca GIUNTINI
